

Società con socio unico controllata ai sensi art. 2497 bis C.C. da SRR ATO 6 – Società Consortile per Azioni

Enna 01/09/2025

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 14/2025

Oggetto **Incarico professionale al prof. avv. Agatino Cariola e all'avv. Andrea Provvidenza per comparso di costituzione e risposta avanti il Tribunale di Enna avverso l'atto di citazione di Realizzazioni e Montaggi S.r.l.**

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Panebianco, Amministratore Unico di Ambiente e Tecnologia S.r.l., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 16 maggio 2019, rinnovata in data 6 luglio 2020, in data 30 giugno 2021 e successivamente in data 13 aprile 2023

PREMESSO CHE:

- Ambiente e Tecnologia S.r.l. è società controllata della SRR Enna Provincia ATO 6 a sua volta organismo il cui capitale sociale è detenuto dai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, nonché dall'ente Provincia;
- Ambiente e Tecnologia S.r.l. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all'ALLEGATO I.1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, pertanto, per l'acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Codice;
- Ambiente e Tecnologia S.r.l. affida all'esterno specifici incarichi di patrocinio legale in quanto non è dotata di un autonomo ufficio per la difesa in giudizio;
- tali incarichi rientrano nella fattispecie del contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione di una singola controversia o questione, e sono sottoposti al regime dei c.d. “contratti esclusi” di cui all'articolo 56, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale l'affidamento dei contratti esclusi “che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”, ossia dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
- l'articolo 56, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023 specificamente esclude dall'applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici i servizi legali ivi specificati, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto che impone alle Stazioni appaltanti di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
- è obbligatoria l'acquisizione del CIG, ai fini della tracciabilità finanziaria, anche per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO CHE:

- con atto di citazione del 13 giugno 2025, ritualmente notificato, la Realizzazioni e Montaggi S.r.l. (REM S.r.l.), per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha convenuto in giudizio Ambiente e Tecnologia S.r.l. e, la SRR Enna Provincia, dinanzi il Tribunale di Enna;

AeT Ambiente e Tecnologia s.r.l.

Sede legale via Nazionale n. 31 - 94100 ENNA - Partita IVA e C.F. 01220960866

Pec: ambientetecnologiasrl@pec.it

Società con socio unico controllata ai sensi art. 2497 bis C.C. da SRR ATO 6 – Società Consortile per Azioni

- il contenzioso ha ad oggetto una pretesa risarcitoria dell'importo complessivo di € 1.807.117,50 per un presunto inadempimento contrattuale relativo alla scrittura privata del 10.01.2023 inerente al conferimento e allo smaltimento della frazione di sopravaglio, CER 19.12.12, decadente dal trattamento meccanico biologico della frazione organica, presso la discarica di c.da Cozzo Vuturo sita in Enna, gestita da Ambiente e Tecnologia S.r.l.;

CONSIDERATO CHE:

- effettuati dei colloqui interlocutori con i consulenti legali al fine di avere contezza di quale azione fosse opportuno intraprendere per confutare le pretese attoree, è necessario che Ambiente e Tecnologia S.r.l., stante le esigenze di presidio processuale nonché la complessità e specificità del contenzioso, si costituisca nel giudizio a tutela delle proprie ragioni;
- la natura della causa con riferimento alle competenze richieste;
- la particolare rilevanza e delicatezza degli interessi coinvolti, che presenta elementi di effettiva particolarità, tali da giustificare una scelta indirizzata alla specifica capacità professionale dell'avvocato e ad una trattazione congiunta di patrocinio legale;
- l'esigenza di assicurare, nell'interesse di Ambiente e Tecnologia S.r.l., la piena condivisione della difesa sia sul piano sostanziale sia su quello processuale, soprattutto in termini di puntuale garanzia del presidio di tutte le fasi processuali;
- l'esperienza dei professionisti individuati che possono garantire in forma congiunta il miglior approccio, come il prof. avv. Agatino Cariola, professionista cattedratico di chiara fama e, l'avv. Andrea Provvidenza;
- il prof. avv. Agatino Cariola e l'avv. Andrea Provvidenza hanno quantificato le proprie competenze professionali, come da preventivo depositato in atti ed acquisito al protocollo di Ambiente e Tecnologia S.r.l., numero 2453 del 27.07.2025, manifestando la disponibilità ad applicare ai compensi come se la difesa fosse svolta da un unico difensore, in modo da ridurre l'onere economico a carico della Società oltre ad effettuare una riduzione del 10% rispetto ai compensi tabellari;
- l'art. 3 della legge n. 241/1990 ai sensi del quale, al comma 1, si specifica che "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato (...)".
- risulta soddisfatto l'onere motivazionale di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate e confermate:

Determina

- 1) per le ragioni in fatto e diritto esposte nelle premesse, che si hanno qui per integralmente assunte, di affidare l'incarico congiunto di difesa ed assistenza legale al prof. avv. Agatino Cariola e all'avv. Andrea Provvidenza del foro di Catania, con studio in Catania Via Gabriello Carnazza n.51 alle condizioni economiche

Società con socio unico controllata ai sensi art. 2497 bis C.C. da SRR ATO 6 – Società Consortile per Azioni di cui al preventivo di spesa, con ogni facoltà di legge, per contestare le richieste della Realizzazioni e Montaggi S.r.l. valutando eventuali domande riconvenzionali o di chiamata di terzi;

- 2) di dare atto che per il pagamento complessivo dell'onorario, si provvederà ai sensi della Tabella Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito civile Art. 1-11 D.M. Giustizia 55/14 aggiornata al D.M. n. 147 del 13/08/2022 come di seguito specificato:

Tablelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 5.989,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 3.951,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 17.594,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 10.417,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 37.951,00

Riduzione del 10 % su € 37.951,00 in ragione dei rapporti con il Cliente	€ -3.795,10
<i>Compenso al netto delle riduzioni</i>	€ 34.155,90

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 37.951,00
Totale variazioni in diminuzione	- € 3.795,10
<i>Compenso totale</i>	€ 34.155,90
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 5.123,39
Cassa Avvocati (4%)	€ 1.571,17
<i>Totale imponibile</i>	€ 40.850,46
IVA 22% su Imponibile	€ 8.987,10
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 49.837,5



Ambiente
e Tecnologia s.r.l.



Q-11413/23



E-11413/23



AB-11413/23



O-11413/23

Società con socio unico controllata ai sensi art. 2497 bis C.C. da SRR ATO 6 – Società Consortile per Azioni
a tal fine le parti concordano di fissare il compenso dei Professionisti nella misura totale di € 40.850,46 oltre
IVA;

- 3) di stabilire, quale acconto, la corresponsione delle spese vive in presenza di domanda riconvenzionale che varia il valore della causa;
- 4) di stabilire che le parti, qualora tenute per legge, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., pertanto, le transazioni relative all'esecuzione del presente Contratto saranno effettuate mediante conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso società di Poste italiane Spa, secondo il disposto dell'art.3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i;
- 5) di inviare per opportuna conoscenza la presente determinazione all'Organismo di Vigilanza in materia di anticorruzione della società.

L'Amministratore Unico

Avv. Giuseppe Panebianco